

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Accordo Quadro per l'appalto dei lavori di costruzione, conversione e riqualificazione di edifici comunali nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – CIG 988039470F

Contratto di Accordo Quadro n° 46 di Registro Contratti del 28/07/2023

Lavori di PNRR-M4C1-I1.2 Scuola Primaria Dall'Aglio – Nuova mensa nell'area cortiliva della scuola – contratto specifico nr. 3 agli atti PG N 290568 del 11.12.2023 – Cod. Intervento A_42201

CUP I85E22000470001 – CIG DERIVATO A02CFD02E3

Tra

l'impresa COGEI COSTRUZIONI S.r.l. con sede a Bologna (BO) in Via Francesco Zanardi n. 329/7, Cod. Fisc. e P.I. 03296271202, nella persona del suo legale rappresentante SCHILLKOWSKI dott.ing. LUCIANO, nato a Feltre (BL) il 09.08.1971, e qui di seguito denominata "Subappaltante"

e

l'Impresa EFEN s.r.l. con sede a Modena (MO) in Via P.Bembo n. 40, Cod. Fisc. e P.I. 03748750365, nella persona del legale rappresentante Sig. Draghi Massimo, nato a Modena (MO) il 18.04.1970, e qui di seguito denominata "Subappaltatrice"

premesso

che è stata presentata richiesta di subappalto al Comune di Reggio Emilia

si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

L'Impresa COGEI COSTRUZIONI S.r.l. affida all'Impresa EFEN s.r.l., che accetta, l'esecuzione di parte dei seguenti lavori secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L. in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della direzione di cantiere dell'appaltatore, appartenenti alla categoria OG11:

impianti elettrici e meccanici;

per l'importo presunto di € 103.529,66 (euro centotremilacinquecentoventinove/66) compresi oneri per la sicurezza

per € 2.000,00 (euro duemila/00); importo che non supera i limiti quantitativi imposti dal D.Lgs. n. 50/2016.

Il suddetto importo potrà essere variato in meno dalla subappaltante senza che la subappaltatrice possa pretendere risarcimenti di alcun tipo.

ART. 2 – PAGAMENTI E PREZZI

I pagamenti da parte dell'Impresa COGEI COSTRUZIONI S.r.l. all'Impresa subappaltatrice dovranno essere effettuati:

a 60/90 giorni data fattura fine mese, previa presentazione del D.U.R.C. relativo al periodo e con ritenute di garanzia del 10,0% svincolate a collaudo o comunque entro 6 mesi dalla data di ultimazione lavori.

L'Impresa COGEI COSTRUZIONI S.r.l. pagherà all'Impresa subappaltatrice i lavori eseguiti con prezzi aventi un ribasso non superiore del 20% di quelli netti del contratto principale d'appalto.

Le parti si impegnano a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come da modulistica da presentare per l'autorizzazione del subappalto.

A tal fine, ai sensi dell'articolo 3 della citata Legge, ogni pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario o ricevuta bancaria o bonifico postale al conto corrente dedicato del subappaltatore. Il bonifico dovrà riportare anche gli estremi del codice CUP concernente lo specifico appalto. Il pagamento compiuto in modo difforme da quanto sopra disposto comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché l'obbligo per il subappaltatore di comunicare tale inadempimento al committente principale ad al prefetto territorialmente competente.

ART. 3 – ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

La subappaltatrice accetta di eseguire i lavori con tutti gli oneri di contratto, con propri mezzi e con personale idoneo.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) l'appaltatore è liberato dalla responsabilità

solidale di cui al primo periodo.

La subappaltatrice s'impegna ad applicare il Piano di Sicurezza e tutte le altre norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, osservare ed applicare nei confronti degli operai, da essa adibiti alle lavorazioni oggetto del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il contratto collettivo nazionale e gli accordi locali integrativi del medesimo ed in particolare si impegna ad assicurare i propri operai secondo le vigenti leggi e contro gli infortuni sul lavoro.

La subappaltatrice assume la responsabilità per qualsiasi contravvenzione alle norme di legge e per ogni eventuale danno che in dipendenza dei lavori da eseguirsi possa derivare alle cose ed alle persone.

La subappaltatrice s'impegna a far presenziare in cantiere un preposto incaricato a coordinare l'attività lavorativa degli operai dipendenti in modo che i lavori vengano eseguiti con ordine, a perfetta regola d'arte e con tutte le necessarie precauzioni e riconosce alla subappaltante la facoltà di controllare l'esecuzione dei lavori.

La subappaltatrice riconosce inoltre espressamente che il mancato adempimento di anche uno solo degli obblighi facenti carico ad essa ed in particolare il mancato pagamento agli operai dipendenti delle retribuzioni maturate per le prestazioni d'opera fornite nell'esecuzione dei lavori di che trattasi ed il mancato tempestivo versamento agli istituti previdenziali ed assicurativi degli importi e dei contributi loro spettanti per legge e per contratto collettivo sulle retribuzioni medesime, legittima senz'altro la subappaltante a rescindere il contratto.

In ogni caso la subappaltante è fin da ora autorizzata a sospendere ogni pagamento nei confronti della subappaltatrice ed a sostituirsi ad essa nell'assolvere in nome e per suo conto e fino alla concorrenza dell'importo dovute ed eventualmente non ancora pagato, gli obblighi della stessa impresa subappaltatrice, nei confronti sia delle maestranze dipendenti che degli istituti assicurativi e previdenziali.

La subappaltatrice si obbliga ad inviare alla subappaltante, prima dell'inizio dei lavori, copia dell'avvenuta denuncia all'INPS, all'INAIL, eventuale Cassa Edile se iscritta, periodicamente copia dei versamenti contributivi effettuati ai predetti istituti, prima di ogni pagamento il D.U.R.C. ed entro 10 giorni dal pagamento, copia delle fatture quietanzate; si obbliga inoltre a predisporre ed inviare il "piano operativo di sicurezza" ai sensi dell'art. 18 della legge 19.03.1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

	Il subappaltatore dichiara inoltre di aver preso visione ed accettare quanto stabilito nel Capitolato Speciale di	
	Appalto, art. 46 comma 23 "Vincoli ed obblighi previsti dal PNRR".	
	ART. 4 – CORRETTA APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO	
	Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e	
	prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non	
	inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi	
	nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto	
	ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente	
	principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in	
	subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il	
	coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica	
	dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore	
	degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.	
	ART. 5 – TEMPO UTILE PER DARE I LAVORI COMPIUTI	
	La subappaltatrice si impegna ad ultimare i lavori oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto	
	dei tempi contrattuali nel pieno rispetto delle tempistiche stabilite dal cronoprogramma che la subappaltatrice dichiara	
	di aver ricevuto e recepito.	
	ART. 6 – DIVIETO DI CESSIONE DEI LAVORI	
	La subappaltatrice non potrà cedere, neppure parzialmente, i lavori del presente contratto.	
	ART. 7 – OSSERVANZA DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO	
	La subappaltatrice dovrà accuratamente attuare, sotto la propria responsabilità, tutti i provvedimenti atti ad evitare	
	infortuni, giuste le vigenti norme di legge. La subappaltatrice mentre dichiara di avere preso atto dei rischi specifici	
	esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze facenti capo ad essa saranno chiamate a prestare la propria	
	attività, manda indenne sin d'ora la subappaltante per qualsiasi infortunio sul lavoro che dovessero subire le proprie	
	maestranze e così per danni che, per causa o colpa della stessa subappaltatrice e delle sue maestranze, potessero	
	4	

ms

derivare a terzi.

ART. 8 – FORO COMPETENTE

La competenza di tutte le controversie relative al presente contratto spetta al foro di Belluno.

ART. 9 – VALIDITA' DEL CONTRATTO

Il presente contratto è subordinato al verificarsi della seguente condizione:

autorizzazione dell'Ente Appaltante per il subappalto delle opere di che trattasi. In ipotesi di risoluzione del presente per il mancato verificarsi delle condizioni, le parti si danno reciproca assicurazione di rinunciare a qualsiasi richiesta di indennizzo.

ART. 10 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente contratto, trovano applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile relativamente al contratto d'appalto.

ART. 11 – REGIME I.V.A.

Le prestazioni e forniture del presente contratto sono soggette all'I.V.A. secondo disposizioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, 20 maggio 2024

COGEI COSTRUZIONI S.r.l.

EFEN SRL

EFEN srl unipers.

via P. Bembo, 40

41123 Modena

P.IVA 03748750305